

Ravenna, 19 febbraio 2010

Circolare n. 11/10

OGGETTO: Comunicazione opzione IRAP

Le **ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria** che intendono esercitare, per il triennio 2010 – 2012, l'opzione per la determinazione dell'IRAP con le regole previste per i soggetti IRES, ossia in base ai valori di bilancio, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione **entro il prossimo 1.3.2010**.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono utilizzare uno dei due seguenti metodi alternativi:

- a valori fiscali ex art. 5-bis, d.lgs. n. 446/97;

o

- a valori civili ex art. 5, d.lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un'apposita opzione.

In relazione all'opzione, va considerato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5-bis:

- l'opzione è **irrevocabile per 3 periodi d'imposta**, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
- per effetto del vincolo triennale dell'opzione, il contribuente è obbligato a mantenere per lo stesso periodo il regime di contabilità ordinaria;
- in caso di revoca dell'opzione precedentemente comunicata, è obbligatoria la determinazione dell'IRAP con il metodo fiscale per almeno un triennio.

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, la base imponibile IRAP a valori fiscali è costituita dalla differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.

Ne consegue che, per tali soggetti, non assume alcuna rilevanza il valore civilistico di bilancio assunto dai suddetti componenti, ma rileva soltanto il loro valore fiscale e le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale.

L'utilizzo dei valori fiscali costituisce per le ditte individuali e le società di persone il regime naturale di determinazione della base imponibile IRAP.

Possibilità dell'opzione per le modalità di tassazione previste per le società di capitali.

Tali soggetti, se in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione, possono comunque scegliere di determinare la base imponibile IRAP con le modalità di cui all'art. 5, d.lgs. n. 446/97 previste per le società di capitali, ossia assumendo a riferimento i valori contabili.

L'applicazione di tale metodo consente, in linea generale, di considerare i componenti positivi e negativi imputati a Conto economico, a prescindere dalle variazioni operate ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi, a condizione comunque che gli stessi siano inerenti.

L'opzione è **vincolante per almeno un triennio** e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti per l'applicazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis.

MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Per esercitare l'opzione, i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello, allegato alla presente circolare, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si intende esercitare l'opzione.

Per esercitare l'opzione per il triennio 2010 – 2012 l'invio va effettuato entro l'**1.3.2010**.

L'opzione va esercitata entro tale termine anche da parte delle imprese in contabilità semplificata nel 2009 che dal 2010 adottano, per obbligo o per opzione, la contabilità ordinaria.

In particolare, i soggetti che hanno effettuato l'opzione entro il 31.10.2008 o entro il 2.3.2009 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, poiché la scelta opera rispettivamente per il triennio 2008 – 2010 e 2009 – 2011.

I soggetti costituiti nel 2010 devono effettuare l'opzione entro 60 giorni decorrenti:

- per le società di persone, dall'inizio del primo periodo d'imposta;
- per le imprese individuali, dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/10.

Società di capitali trasformata in società di persone

La società di capitali che si trasforma in società di persone e che intende continuare a determinare l'IRAP sulla base dei valori di bilancio deve esercitare l'opzione entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia della trasformazione, ossia dalla data di iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle Imprese.

Società di persone trasformata in società di capitali

Qualora una società di persone che applica il regime ex art. 5-bis si trasformi in una società di capitali non è richiesto alcun adempimento, poiché quest'ultima può applicare esclusivamente il metodo di determinazione della base imponibile a valori di bilancio.

Infine, poiché l'opzione ha validità per almeno un triennio, la presentazione del modello entro l'1.3.2010 interessa esclusivamente i soggetti che intendono optare per il metodo da bilancio. La revoca, infatti, potrà essere esercitata soltanto dal 2011 da parte dei contribuenti che hanno optato per il triennio 2008 – 2010.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.